



9. La realizzazione di nuove costruzioni e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente riguardanti i servizi di tipo religioso come sopra definiti, compresi i relativi ampliamenti, sono soggetti alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 che regolano i servizi di interesse comune, mentre non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 5.

10. Gli impianti di prelevamento, accumulo, depurazione e distribuzione dell'acqua, e così pure quelli per i collegamenti telefonici possono essere realizzati in deroga ad eventuali difformi prescrizioni di zona circa le distanze dei fabbricati e dai confini, ferme restando le prescrizioni del codice civile.

Tali impianti e attrezzature non sono assoggettati a verifica di Indice fondiario o di zona in quanto considerati convenzionalmente privi di volume computabile.

Gli interventi progettuali dovranno comunque tener conto di allineamenti, altezze medie, tipologie (ove storiche e di pregio) del contesto.

11. La conferma degli impianti di distribuzione di carburante sulle localizzazioni esistenti, o il loro nuovo insediamento, nonché la relativa dimensione sono subordinati all'adozione di un Piano di razionalizzazione della loro rete distributiva sulla base di leggi, norme e regolamenti vigenti.

13.2 - LE ZONE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER SERVIZI PUBBLICI O D'USO

PUBBLICO D'INTERESSE TERRITORIALE EX ART. 4, SUB 5 D.M. 1444/1968 - (F)

1. Le zone classificate (F) negli elaborati grafici di P.R.G. (Zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4 sub 5 D.M. 1444/1968) sono destinate, in applicazione del citato D.M.:

- a) ad attrezzature sanitarie e ospedaliere - F1;
- b) a parchi d'interesse territoriale e sub-regionale -F2;

2. In particolare, mediante differenziazione grafica negli elaborati di P.R.G con rinvio alle rispettive tabelle, ove esistenti, la tipologia delle attrezzature e impianti é individuabile come segue:

a) attrezzature sanitarie e ospedaliere -F1 (come presidi sanitari, consultori, ambulatori e laboratori di analisi cliniche, ospedali per medio-lungo degenze e/o per degenze giornaliere ivi comprese cliniche di proprietà e gestione privata, e simili);

b) parchi di interesse territoriale e sub-regionale -F2.

E' inoltre compreso nelle zone F2:

l'ambito del torrente Maremola vincolato come area di rispetto ambientale, dove dovranno essere realizzate, in distinti ambiti spaziali, opere di riqualificazione vegetale, idrologica e ambientale e interventi di riconnessione urbanistica (parcheggi, pertinenze viarie, ecc.)

3. Sul patrimonio edilizio, esistente nella zona F1 alla data di adozione della presente normativa, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, oltre che opere interne.

Nell'ambito di operazioni di ristrutturazione edilizia, sono inoltre ammessi, in assenza di un quadro di organizzazione sanitaria generale definito nelle pertinenti sedi, aumenti volumetrici pari al 20 %, mirati al razionale funzionamento o trasformazione di padiglioni, all'apporto di effettive migliorie ai servizi sanitari, oltre che all'adeguamento delle prescrizioni di legge.

4. Nelle zone F1 e F2 , le nuove costruzioni e relative infrastrutture e attrezzature connesse, destinate a servizi pubblici o d'uso pubblico, sono subordinate alle prescrizioni contenute nelle rispettive norme, ove esistenti; o, in caso contrario, alle misure minime previste dal D.M. 1444/1968 o nelle prescrizioni del Codice Civile; la qualità progettuale dell'architettura deve essere attenta alla considerazione più scrupolosa dei caratteri del contesto (ove di storica e consolidata formazione) dai quali trarre criteri ordinatori del nuovo progetto.